

Allegato A



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO DEI
NIDI D'INFANZIA
COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 17.03.2025

INDICE

PREMESSA

Titolo I - Disposizioni generali

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Il diritto all'educazione | pag. 5 |
| Art. 2 - I servizi educativi per l'infanzia | pag. 6 |
| Art. 3 - Il sistema integrato di educazione e di istruzione | pag. 8 |
| Art. 4 - Il Coordinamento pedagogico territoriale | pag. 9 |
| Art. 5 - Gli indirizzi di programmazione | pag. 9 |

Titolo II - Finalità

| | |
|--|---------|
| Art. 6 - Le bambine e i bambini attivi protagonisti dei processi di crescita | pag. 10 |
| Art. 7 - Il nido d'infanzia e micronido | pag. 10 |
| Art. 8 - Finalità del servizio | pag. 10 |
| Art. 9 - Rapporto nido d'infanzia / territorio | pag. 11 |

Titolo III - Modalità di funzionamento

| | |
|--|---------|
| Art. 10 - L'inserimento | pag. 11 |
| Art. 11 - Il calendario scolastico e l'orario di funzionamento | pag. 12 |
| Art. 12 - Le quote di contribuzione delle famiglie ai costi del servizio | pag. 12 |
| Art. 13 - Frequenza / Rinunce | pag. 12 |
| Art. 14 - Giornata educativa | pag. 13 |
| Art. 15 - Tutela alla salute e regole di frequenza | pag. 14 |
| Art. 16 - Proposte e reclami | pag. 15 |

Titolo IV - Organi collegiali e di partecipazione

| | |
|---|---------|
| Art. 17 - Il Comitato di Gestione | pag. 15 |
| Art. 18 - L'equipe educativa ed il Gruppo di lavoro | pag. 16 |
| Art. 18 bis - Alleanza educativa Nido - Famiglia | pag. 16 |
| Art. 19 - L'Assemblea dei genitori | pag. 16 |

Titolo V - Personale scolastico

| | |
|--|---------|
| Art. 20 - Il Personale scolastico: organizzazione e funzioni | pag. 17 |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Art. 21 - Il coordinatore pedagogico | pag. 17 |
| Art. 22 - Il Personale Educativo | pag. 18 |
| Art. 23 - Le Assistenti e gli Assistenti socio-educativi | pag. 19 |

Titolo VI - Formazione e aggiornamento

| | |
|-------------------------|---------|
| Art. 24 - La formazione | pag. 19 |
|-------------------------|---------|

Titolo VII - Iscrizioni

| | |
|---|---------|
| Art. 25 - Le iscrizioni | pag. 20 |
| Art. 26 - Riserva posti | pag. 20 |
| Art. 27 - I criteri di ammissione e le graduatorie | pag. 20 |
| Art. 28 - La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa | pag. 24 |
| Art. 29 - I controlli | pag. 24 |

Regolamento dei Nidi d'Infanzia Comunali

PREMESSA

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 30/2023 nonché del D.Lgs. 65/2017, rappresenta il documento di riferimento per i nidi d'infanzia comunali ed altresì si configura giuridicamente vincolante e prescrittivo per ogni scelta gestionale nonché amministrativa.

Nel contempo, si prefigge lo scopo di dare voce a quelli che sono i diritti di bambine e bambini, genitori e insegnanti, onde addivenire ad una sempre maggiore consapevolezza del ruolo che i nidi d'infanzia ricoprono all'interno della nostra comunità, nel disegnare le radici culturali ed educative di quelle bambine e di quei bambini che un domani saranno gli adulti della nostra società.

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento, ove è scritto il termine “**famiglia**” si intende la famiglia anagrafica come definita dalla normativa vigente e, in caso di affidamento condiviso, si considera altresì il nucleo di entrambi i genitori, a condizione che la bambina o il bambino sia registrato anagraficamente presso uno dei due genitori o in una residenza autonoma dove i genitori si alternano.

Nel presente regolamento, con il termine “**genitore**” si intende la persona esercente la responsabilità genitoriale sulla propria figlia o sul proprio figlio che consegue alla filiazione ovvero all'adozione o alla tutela.

Con tale termine, si intende, generalmente, chiunque fa le veci della minore o del minore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il diritto all'educazione

1. Innanzitutto è necessario comprendere cosa si intende con “diritto all'educazione”.

Tale diritto, può definirsi come il diritto di ciascun individuo a studiare, crescere dal punto di vista culturale e sviluppare le proprie capacità ed inclinazioni. È un diritto oramai considerato essenziale per lo sviluppo della personalità umana e per la partecipazione effettiva alla vita sociale.

2. L'educazione, pertanto, viene considerata nella legislazione internazionale, comunitaria e nazionale, come diritto umano fondamentale e mezzo indispensabile per l'esercizio degli ulteriori diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Ed è proprio da questo concetto di educazione che il Comune di Alessandria vuole partire, al fine di rendere i servizi per l'infanzia un'offerta sempre più completa, aggiornata ed accessibile per la propria collettività.

3. A livello di legislazione internazionale, risulta doveroso menzionare, *ex multis*, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, in particolare, il secondo comma dell'art. 26, forse per la prima volta in assoluto, vuole spingere ad un concetto di educazione quale fonte di diffusione di una cultura universale fondata sui diritti

umani: “L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]”.

Altro documento di rilevante importanza è la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, revisionata nel 1989 con il nome di “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia – I diritti del Fanciullo (UNICEF)”, nello specifico gli articoli 28, commi 1 e 2, e 29; gli elementi di novità riguardano l’importanza dell’intervento dei governi, delle istituzioni e della cooperazione internazionale nel supporto finanziario al sistema educativo nonché si delinea maggiormente l’importanza dell’intervento dei governi nazionali e del loro impegno nell’adeguamento normativo della propria legislazione nazionale al fine di renderla più efficace rispetto alle finalità della Convenzione stessa. L’art. 29, al primo comma, estende l’importanza dell’educazione ad altri settori della vita umana e sottolinea il carattere di multidisciplinarietà che l’educazione deve prevedere, quali la diversità, diritti umani e sociali, interculturalità e ambiente.

La Costituzione stessa dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) si fonda sul credo comune dei propri fondatori circa la necessità di garantire a tutti un’educazione completa e paritaria. Difatti, la missione dell’UNESCO è contribuire alla costruzione di una cultura della pace, all’eradicazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e al dialogo interculturale attraverso l’educazione, le scienze, la cultura, la comunicazione e l’informazione.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritta nel 2015 dai governi degli allora 193 paesi membri dell’ONU, si pone, tra i vari obiettivi, quello di “Fornire un’educazione qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti” (obiettivo n° 4).

4. In ambito comunitario, tra i vari, rileva la Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del luglio 1992, che riassume tutti quelli che sono i diritti fondamentali dei minori ed altresì la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

5. Per quanto, invece, concerne la legislazione nazionale, *in primis*, è doveroso menzionare la Costituzione italiana, la quale, all’art. 30, riconosce quale diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio e, all’art. 34, viene sancita l’importanza dell’accesso scolastico per tutti e dell’obbligatorietà e gratuità dell’educazione primaria. Risulta, altresì, fondamentale richiamare la Legge n. 176/1991 con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989.

6. In conclusione, il diritto all’educazione è un diritto che spetta a ciascun individuo e, in quanto tale, deve essere riconosciuto e garantito sin dai primi anni di età.

A tali principi di ispirano i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Alessandria.

Art. 2 - I servizi educativi per l’infanzia

1. In ambito nazionale, i Nidi e le Scuole dell’infanzia hanno consolidato nel tempo una loro specifica identità educativa. Istituzioni che nascono connotate di una cultura assistenziale e conciliativa: la scuola dell’infanzia sorge fin dall’ottocento nel mondo privato, ha una lunga storia ricca di pensiero pedagogico, tuttavia, solo nel 1968 viene assunta, con la Legge 444, come impegno prioritario dello Stato. Il nido d’infanzia, capofila dei servizi educativi da zero a tre anni, viene ottenuto, dopo anni di impegno e lotte, dall’associazionismo laico, cattolico e sindacale come servizio assistenziale pubblico comunale con la legge 1044/1971.

2. Il nido evolve dalla sua matrice assistenziale a quella educativa attraverso molte leggi regionali, prima di essere definitivamente iscritto nel sistema educativo con la Legge 107/2015.

La Legge n. 107/2015 ha riformato il sistema nazionale di istruzione, consolidando ulteriormente il principio dell'autonomia scolastica in Italia ed introducendo nuove disposizioni volte sia a promuovere la qualità dell'istruzione sia a migliorare il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

3. In ossequio all'art. 1, commi 180 e 181, lett. e) della predetta Legge del 2015, è stato emanato il D.lgs. 65/2017, che all'art. 1 stabilisce i principi e le finalità. Difatti, tale provvedimento nasce dall'esigenza primaria di garantire, sin dal momento della nascita, pari opportunità di istruzione e di educazione, di relazione, di gioco e di cura a tutte le bambine ed a tutti i bambini, perseguendo la volontà di eliminare qualsivoglia disuguaglianza di carattere etico, sociale, culturale o etnico attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, realizzando un percorso unitario dal punto di vista educativo nonché formativo, nel rispetto delle singole tipicità.

4. All'art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo vengono sancite la natura e lo scopo che devono perseguire i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ciascuno nella propria autonomia e specificità, ossia "la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità prevista all'articolo 1".

5. Il comma terzo del medesimo articolo del D.lgs del 2017, stabilisce che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

- Nidi e micronidi, che accolgono le bambine e i bambini dai tre ai trentasei mesi di età ed hanno la funzione di concorrere, insieme alle famiglie, alla loro cura, educazione e socializzazione, grazie alla promozione del benessere e dello sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

- Sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630, della L. n. 296/2006, che accolgono bambine e bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età nonché favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età e sono aggregate, di norma, alle scuole di infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.

- Servizi integrativi, che concorrono all'educazione ed alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano le esigenze delle famiglie in modo flessibile e diversificato che, a loro volta, si distinguono in:

- spazi gioco: che accolgono bambine e bambini dai dodici ai trentasei mesi di età, affidati ad uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente con finalità educative, con frequenza flessibile, senza l'erogazione di un servizio mensa, per un massimo di cinque ore al giorno;

- centri per bambine e bambini e famiglie: che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, con frequenza flessibile e senza servizio mensa;

- servizi educativi in contesto domiciliare: che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Tali servizi si caratterizzano per il numero ridotto delle bambine e dei bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo.

6. Al comma quarto viene disposto che i servizi educativi sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; invece, le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

L'ultimo comma dell'art. 2 prevede che la scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia e parità scolastica, accoglie le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età.

7. Nel Comune di Alessandria i nidi e le scuole dell'infanzia sono luoghi pubblici, progetto e risorsa della collettività dove si esercita la democrazia, il diritto e la responsabilità della cittadinanza.

I nidi e le scuole dell'infanzia si configurano all'interno della costruzione di un progetto educativo 0-6, nel rispetto delle specifiche età di riferimento, con un unitario indirizzo culturale e gestionale che assicura alle bambine e ai bambini una continuità pedagogica.

I nidi e le scuole dell'infanzia si impegnano a ricercare, sperimentare e ampliare le opportune forme di raccordo e di continuità, intese come confronto, formazione e progettazione condivise, tra il complesso dei servizi per l'infanzia e la Scuola primaria e si impegnano a collaborare con tutti i soggetti educativi locali.

Art. 3 - Il sistema integrato di educazione e di istruzione

1. In primo luogo, risulta doveroso richiamare l'art. 1, comma III, del D.lgs. 65/2017, il quale detta i principi e le finalità del sistema integrato di educazione e di istruzione, ovvero:

- Promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini, in un processo unitario, nel quale le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- Concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e rende più favorevole l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini grazie ad interventi personalizzati e tramite una giusta ed adeguata organizzazione degli spazi e delle attività a loro dedicati;
- Accoglie le bambine ed i bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1995, nel rispetto della normativa ivigente in materia di inclusione scolastica;
- Rispetta ed accoglie le diversità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Sostiene la primaria funzione educativa da parte delle famiglie, attraverso anche organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento all'interno della comunità educativa-scolastica;
- Favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, ponendo particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
- Promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria anche attraverso la formazione continua in servizio.

2. La Legge Regionale n. 30/2023 della Regione Piemonte «Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni»:

- Valorizza il ruolo dei Comuni in attuazione delle disposizioni nazionali, prevedendo un ordinamento organico del quadro dei servizi regionali 0-6 anni e il passaggio delle competenze autorizzatorie, di vigilanza e di accreditamento in capo ai Comuni
- Rafforza il ruolo della Regione, oltre alle tradizionali funzioni di programmazione e regolazione dell'offerta educativa, si aggiungono la formazione innovativa, dedicata degli operatori, i coordinamenti pedagogici territoriali, i poli dell'infanzia, l'istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente e di una Conferenza regionale del sistema integrato 0-6.

3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera

adeguata alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio. Partendo dalla diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce le pluralità delle offerte educative ed il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini.

4. L'Amministrazione Comunale di Alessandria istituisce, gestisce direttamente o affida in gestione, i nidi d'infanzia e gli altri servizi del sistema educativo, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione, dimensionato in ambito territoriale, ed in rapporto con tutte le agenzie educative presenti.

5. Gli altri servizi del sistema integrato di educazione ed istruzione, gestiti direttamente dal privato sociale o da privati accreditati e/o convenzionati o dallo Stato, che con i nidi d'infanzia o micronidi costituiscono i servizi per l'infanzia, sono: i nidi in famiglia, lo spazio gioco, centro per bambine e bambini e famiglie, le "sezioni primavera", le scuole dell'infanzia ed il polo dell'infanzia. I suddetti servizi garantiscono, sinergicamente, lo sviluppo delle politiche socio-educative per l'infanzia del Comune.

6. In sintonia con la legislazione nazionale e regionale, potranno essere attivate nuove tipologie di servizio, per dare risposta a nuovi e particolari bisogni delle famiglie, anche sotto l'aspetto sociale e aggregativo.

Art. 4 - Il Coordinamento pedagogico territoriale

1. Il CPT, di cui Alessandria è comune Capofila con DGC n° 323 del 28.11.2024, è l'organismo che include e ricongiunge i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un ben definito territorio, qualunque sia la natura di questo servizio: statali, comunali, privati, paritari.

2. Il Coordinamento costituisce un elemento necessario dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato assumendosi un ruolo importantissimo nell'espansione e qualifica dello zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale.

3. Organizza annualmente il progetto di formazione del personale e lo elabora in relazione all'ascolto delle priorità progettuali emergenti nei servizi e alle sollecitazioni culturali offerte dalla contemporaneità.

Art. 5 - Gli indirizzi di programmazione

1. Il Consiglio Comunale, nei documenti di programmazione economico finanziaria, nell'ambito dei principi e delle finalità a favore dell'infanzia, definisce le linee di indirizzo e di programmazione per il funzionamento del Servizio nido d'infanzia, tenendo conto della rete degli altri servizi integrativi, delle risorse e delle priorità emerse dalle diverse realtà territoriali e delle proposte degli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.

TITOLO II FINALITÀ

Art. 6 - Le bambine e i bambini attivi protagonisti dei processi di crescita

1. Le bambine e i bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con il contesto culturale e sociale.

2. Ciascuna bambina e ciascun bambino è soggetto di diritti e prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.

3. Qualsiasi bambina o bambino, individualmente e nella relazione con il gruppo, è portatore di una sensibilità ecologica verso gli altri e verso l'ambiente ed è costruttore di esperienze a cui è capace di attribuire senso e significato.

Art. 7 - Il nido d'infanzia e micronido

1. Il nido d'infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini, residenti nel Comune di Alessandria, in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, senza esclusioni di sesso, etnia, religione, cultura, disabilità e provenienza sociale e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l'infanzia.

2. È un servizio che svolge un ruolo importantissimo come risorsa educativa per le bambine e i bambini, per la famiglia e per la città:

- per le bambine e per i bambini, il nido d'infanzia è un contesto di crescita, un luogo di esperienze costruttive, di integrazione e di sostegno per eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- per la famiglia, il nido d'infanzia si pone come un interlocutore attivo al bisogno di trovare spazi di apprendimento e socializzazione in contesti sicuri, a cui affidare quotidianamente e continuamente l'educazione e la cura dei figli, nonché punto di aggregazione sociale con gli altri genitori;
- per la società, è un'opportunità per diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia.

Art. 8 - Finalità del servizio

1. Il nido d'infanzia persegue le seguenti finalità, tra di loro connesse:

a) la costruzione dell'identità e l'affermazione del primo senso del sé, del benessere e della sicurezza in un ambiente allargato, rispettoso, nel quale si impara a riconoscere gli altri nonché a riconoscersi;

b) il primo sviluppo dell'autonomia, in un ambiente che sia di incoraggiamento per le bambine e per i bambini al fine di perseguire la padronanza del proprio corpo ed il primo contenimento delle emozioni, con il convincimento che la progressione nell'autonomia favorisce la consapevolezza di se stessi, l'apertura verso gli altri e il mondo esterno, la voglia di imparare ed essere sempre curiosi;

c) la motivazione ad apprendere, attraverso le sfide delle prime esperienze e la percezione di quello che si sa fare, che ancora non si sa fare e che si prova piacere a fare;

d) l'imparare a vivere insieme in serenità e armonia, attraverso le prime esperienze in una comunità che sostiene la spinta naturale alla socialità;

- e) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- f) valorizzazione della genitorialità e delle relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa.

2. Coerentemente con le finalità di cui sopra, i nidi d'infanzia assumono e valorizzano le differenze individuali e culturali delle bambine e dei bambini, nell'ambito del progetto educativo, in modo da evitare ogni forma di discriminazione.

3. Nessuna condizione individuale o familiare delle bambine o dei bambini può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione e dalla frequenza per coloro che ne fanno richiesta.

Inoltre, le bambine o i bambini con disabilità o in situazione di disagio/svantaggio socio-culturale hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'inclusione educativa e sociale.

Art. 9 - Rapporto nido d'infanzia / territorio

1. Il nido d'infanzia assume, tra gli altri, l'obiettivo di essere aperto e di aprire la città ai alle bambine ed ai bambini, facilitando l'accesso a tutto ciò che il territorio/quartiere può offrire e garantendo la fruibilità degli spazi all'aperto come costruzione di legami, scoperte e conoscenze.

2. La collaborazione con gli altri Servizi Educativi, Sanitari e Sociali permette di fondare un punto di partenza per progettare percorsi educativi e promuovere incontri per l'esplorazione di nuovi contesti che l'ambiente urbano propone.

3. Tutti gli attori territoriali coinvolti si impegnano a garantire benessere, crescita educativa, culturale e sociale delle bambine, dei bambini e degli adulti, in un clima aperto e curioso verso le diverse realtà.

Titolo III MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 10 - L'inserimento

1. L'ufficio comunale trasmette a ciascun Nido d'infanzia l'elenco delle bambine e dei bambini ammessi al Servizio, affinché le Educatrici medesime provvedano alla programmazione degli inserimenti in collaborazione con la famiglia.

2. L'inserimento è un momento molto delicato e importante nella vita di una bambina o di un bambino che deve imparare a conoscere persone e ambienti nuovi e diversi da quelli familiari.

3. Affinché la bambina o il bambino possano affrontare il nuovo "mondo" in una condizione di sicurezza e di gradualità è importante che il genitore rimanga con lui per i primi giorni di frequenza; successivamente il genitore si allontana dalla sezione per periodi di tempo sempre più lunghi finché la bambina o il bambino non sono in grado di sostenere la frequenza ad orario completo.

4. Tenuto conto che ogni bambina e ogni bambino è diverso dagli altri, si prevede che siano gli stessi operatori della sezione, in collaborazione con i genitori, ad individuare le condizioni e i tempi più favorevoli per l'inserimento.

5. Le bambine e i bambini vengono inseriti gradualmente, spesso in piccoli gruppi, dall'inizio di settembre fino alla fine di ottobre secondo un calendario concordato precedentemente tra genitori ed educatori.

6. Se un genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale non provvede all'inserimento del minore nella data programmata e comunicata, senza comprovata giustificazione, il Settore competente dà corso alla sua sostituzione, previo avviso scritto alla famiglia medesima.

Art. 11 - Il calendario scolastico e l'orario di funzionamento

1. Il calendario scolastico dei nidi d'infanzia è stabilito dal Dirigente del Servizio della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2. L'orario di apertura del servizio del nido d'infanzia viene stabilito dalla Dirigente e dal Dirigente della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

3. Nel periodo di chiusura degli asili nido, periodo estivo e periodo natalizio, la Città può offrire alle famiglie un servizio aggiuntivo di tipo ludico/ricreativo, avvalendosi anche di soggetti terzi.

Art. 12 - Le quote di contribuzione delle famiglie ai costi del servizio

1. La contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi educativi è regolata da un sistema di criteri che fanno riferimento ai principi di:

- a) definizione delle rette in rapporto ai costi del servizio;
- b) differenziazione e progressività delle stesse in ragione dell'ISEE;
- c) equità e solidarietà, con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.

2. La retta mensile deve essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.

3. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE determina l'attribuzione della retta massima.

Art. 13 - Frequenza / Rinunce

1. La frequenza al servizio di nido d'infanzia ha carattere di continuità.

2. Ogni assenza del minore deve essere comunicata, a cura dei genitori, tempestivamente, comunque entro le ore 9.00 del mattino.

3. In caso di assenza ingiustificata del minore, protrattasi per 15 giorni, il personale educativo deve comunicare detta ingiustificata assenza all'ufficio competente, che darà corso alla sostituzione, previo avviso scritto alla famiglia.

4. La **rinuncia in corso d'anno**, ai fini del pagamento della retta dovuta, avrà efficacia con decorrenza dal mese corrente, se comunicata entro il giorno 5. Se comunicata successivamente, l'interruzione del pagamento della retta dovuta avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

5. Non fanno fede le rinunce verbali o telefoniche.

Art. 14 - Giornata educativa

1. La **giornata educativa prevede un'alternanza di momenti specifici** suddivisi in: routines (cambio, pasto, sonno) ed esperienze di gioco educativo - relazionale organizzate in piccoli gruppi, di seguito descritte:

a) Le routines

Il quotidiano delle bambine e dei bambini, delle educatrici e del personale assistente è scandito dalle routines.

L'entrata al nido, il cambio, il pasto, il sonno, le merende ed infine l'uscita sono gesti di cura necessari e costanti che, per lo sviluppo della bambina o del bambino, hanno la stessa valenza delle così dette "attività educative".

Le routine evidenziano lo spazio e il tempo della giornata al nido e rappresentano un momento privilegiato che permette da un lato il contenimento fisico ed emotivo della bambina o del bambino (nella coerenza dei gesti, nell'offrire stabilità, nel rispetto dei ritmi e dei tempi della bambina e del bambino) e dall'altro facilitano la crescita aiutandolo nel suo processo di maturazione e di autonomia.

Il pasto

Durante il pasto, l'esigenza di soddisfare un bisogno primario (quello di nutrirsi) si somma al piacere del "mangiare assieme" con i coetanei. Le educatrici imparano a conoscere i gusti, i tempi e le esigenze delle singole bambine e dei singoli bambini trovando per tutti la strategia migliore per favorire lo svezzamento, il graduale assaggio di cibi nuovi e il piacere di mangiare.

Sarà dunque cura delle educatrici cercare di creare nelle bambine e nei bambini un rapporto positivo con il cibo attraverso costanza e gradualità nel proporre i cibi e sapori nuovi.

Il cambio

Il cambio rappresenta anche un momento di cure igieniche e pulizia, con un insieme di gesti e attenzioni che l'educatrice rivolge alla bambina ed al bambino.

Durante il cambio si crea un intenso scambio di comunicazione e reciprocità di emozioni tra la bambina o il bambino e l'adulto.

Il sonno

Dormire al nido rappresenta un momento molto importante e delicato per la bambina e per il bambino, il passaggio tra veglia e sonno può creare delle difficoltà dovute al timore di "lasciare" il mondo che li circonda e le persone che gli infondono sicurezza. Compito dell'educatrice è di creare un'atmosfera tranquilla e rilassante per aiutarli ad addormentarsi, rispettando il più possibile i riti e le abitudini di ciascuno.

b) Le esperienze di gioco educativo - relazionale

Le situazioni che ritmano la giornata nei servizi educativi e quelle di gioco sono ricche di occasioni per osservare e ascoltare le bambine e i bambini, coglierne interessi, idee, curiosità, conoscenze, abilità, autonomie potenziandole.

2. Il gruppo di lavoro progetta i tempi, gli spazi, i materiali, gli spunti per esperienze che favoriscano la socialità e la relazione, il piacere del confronto, dell'osservazione reciproca e dell'imitazione generativa, la ricerca di risposte attraverso l'esplorazione, la progressiva conquista di autonomie personali. Non si tratta di esperienze di insegnamento formalizzato, quanto della predisposizione di contesti che agiscano globalmente sulle diverse aree di sviluppo – affettive, cognitive, linguistiche, espressive, sociali – delle bambine e dei bambini.

3. Annualmente l'équipe educative sulla base delle osservazioni dei bisogni e dei talenti espressi

delle bambine e dei bambini progettano percorsi intenzionali aperti, non predefiniti negli esiti, ma tutti da costruire insieme in relazione alle risposte e all'interesse delle bambine e dei bambini, attivi protagonisti del processo.

Art. 15 - Tutela alla salute e regole di frequenza

1. Le bambine e i bambini non possono frequentare il Nido d'Infanzia in presenza di un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5° (fatto salvo il rispetto di diverse linee guida qualora emanate a livello ministeriale o regionale).

2. Non è possibile frequentare il Nido d'Infanzia in presenza di sintomatologie quali ad esempio vomito, scariche diarroiche ripetute, occhi arrossati con secrezione e/o prurito, esantemi ed eruzioni cutanee, parassitosi, tosse persistente. Si rinvia ad eventuali disposizioni specifiche qualora emanate a livello statale o regionale.

3. Nel caso in cui la sintomatologia di cui al comma 2 insorgesse durante la permanenza al nido, il personale educativo è tenuto a contattare immediatamente i genitori o le persone da loro autorizzate, affinché provvedano tempestivamente al ritiro della bambina e del bambino.

4. In caso di allontanamento dal Nido d'Infanzia per i casi di cui al comma 2 si richiede il rientro dopo almeno un giorno di assenza cautelativa e comunque fino alla scomparsa dei sintomi.

5. La famiglia deve informare gli educatori circa eventuali somministrazioni di farmaci alla bambina o al bambino al di fuori dell'orario del Nido d'Infanzia.

6. Il personale educativo non è autorizzato alla somministrazione di farmaci e parafarmaci e altri prodotti cosmetici per bambine e bambini. In caso di necessità di farmaco salvavita per la salute della bambina o del bambino è prevista l'attuazione di una specifica procedura vigente ai sensi DGR del 21.05.2014 n. 50-7641, previa disponibilità del personale educativo alla somministrazione. Per la tutela delle bambine e dei bambini non è possibile introdurre nel nido, da parte delle famiglie, farmaci di qualsiasi tipo.

7. È possibile richiedere diete speciali per gli utenti affetti da intolleranze e/o allergie alimentari o altre casistiche documentate da certificato medico, attestante l'elenco degli alimenti da eliminare e i sostituti richiesti, al quale si dovrà allegare l'apposito modulo di richiesta dieta sanitaria compilato da parte della famiglia. Come da disposizioni Regionali.

8. Sono previsti menù differenziati in base a scelte etico - religiose. La famiglia è tenuta alla compilazione dell'apposito modulo.

9. Per la somministrazione del latte materno, da parte del personale educativo, il genitore è tenuto alla compilazione di apposita modulistica; la somministrazione del latte in polvere, ovvero di prolungamento, prevede, oltre alla compilazione dell'apposito modulo, certificazione del Medico Pediatrico che attesti sia l'esigenza sia tutte le indicazioni in merito. Tale procedura è soggetta ad aggiornamento in base alla normativa vigente.

10. Per tutto il periodo dello svezzamento, e comunque fino al compimento dei 12 mesi, occorre attenersi alle prescrizioni pediatriche.

11. Il personale educativo non è autorizzato a somministrare generi alimentari non previsti dal Menù giornaliero, vidimato dall'A.S.L. di competenza, e quindi provenienti dall'esterno, salvo in occasione di feste di compleanno delle bambine e dei bambini e incontri speciali, durante l'anno educativo, tra famiglie, bambine e bambini ed educatori. In questo caso gli alimenti dovranno essere corredati da scontrino e lista ingredienti ai fini della tracciabilità.

12. Per motivi di sicurezza le bambine e i bambini non possono indossare catenine, orecchini, bracciali, o tenere in tasca monetine, caramelle e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi. Tali oggetti non possono essere depositati neppure all'interno dell'armadietto personale.

13 I genitori o adulti con responsabilità genitoriale sono tenuti a compilare l'apposito modulo per l'autorizzazione delle persone maggiorenni delegate al ritiro delle bambine e dei bambini.

14. È cura e responsabilità dei genitori il rinnovo, l'aggiornamento e la variazione delle certificazioni mediche e di altre autorizzazioni rilasciate agli educatori che salvo specifiche ha durata per l'intero anno scolastico.

Art. 16 - Proposte e Reclami

1. I genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi possono indirizzare reclami, proposte, quesiti e/o osservazioni, redatti in forma scritta, al Dirigente/Responsabile EQ, che si avvale del Responsabile dei Servizi Educativi Comunali per le istruttorie e le relative risposte, alle quali verrà dato riscontro entro il termine di giorni 30 da parte del Dirigente/Responsabile EQ medesimo.

TITOLO IV ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 17 - Il Comitato di Gestione

1. Per ogni Nido d'Infanzia è istituito un Comitato di Gestione con il compito di:

- potenziare e coordinare i rapporti con la famiglia;
- collaborare alla realizzazione dei programmi educativi;
- promuovere incontri su temi specifici;
- proporre ed organizzare iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi;
- assumere tutte le iniziative che si rivelino idonee ad un ampliamento degli orizzonti educativi del Nido D'Infanzia, anche in collaborazione con gli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.

2. Il Comitato di Gestione è così composto

- nei Nidi d'Infanzia a più sezioni: un Educatore per sezione, un genitore per sezione, un Assistente ai servizi educativi;
- nei Nidi d'Infanzia a sezione unica: due Educatori, due genitori, un Assistente ai servizi educativi.

3. Gli Educatori e gli Assistenti ai servizi educativi nominano i loro rappresentanti nel corso di apposita riunione di tutto il Personale scolastico in servizio presso ciascun asilo nido.

4. L'elezione dei rappresentanti dei genitori deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, mediante convocazione di apposita assemblea dei genitori. L'elezione avviene con votazione segreta, su una o più liste di candidati, presentate dai genitori all'interno di ciascun asilo nido.

I genitori eleggono i loro rappresentanti, esprimendo un voto di preferenza.

Non può essere eletto in rappresentanza dei genitori il personale scolastico, né i rispettivi coniugi, in servizio presso l'asilo nido medesimo.

5. Il Comitato di Gestione dura in carica un anno e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno con richiesta di almeno il 50% dei genitori.

Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa uno "Specialista socio-educativo" del Settore competente.

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente, che è eletto tra i genitori del Comitato, a maggioranza assoluta. Le funzioni di componente il Comitato sono gratuite.

Art. 18 - L'equipe educativa ed il Gruppo di lavoro

1. In ogni nido d'infanzia è costituita l'equipe educativa, composta da tutti gli Educatori, che si riunisce periodicamente e si occupa della programmazione didattica, delle strategie di verifica e degli strumenti di valutazione, degli esiti educativi, individua i criteri di organizzazione interna del nido d'infanzia, propone tematiche relative alla formazione e all'aggiornamento, rileva le esigenze di attrezzature e materiale ludico-didattico, necessario per l'attività.

2. Tutto il Personale scolastico assegnato a ciascuna struttura, costituisce il "Gruppo di lavoro", che si riunisce periodicamente. Le attività si fondano sul lavoro collegiale del Gruppo di lavoro, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

3. Uno "Specialista socio-educativo- incaricato con formazione socio-educativa" del soggetto gestore competente può presenziare, coordinare e convocare dette riunioni.

Art. 18 bis - Alleanza educativa Nido - Famiglia

1. L'asilo nido rappresenta la prima esperienza di socialità al di fuori dell'ambito familiare per bambine e bambini e genitori.

2. Il percorso di inserimento, della comprensione e dell'acquisizione delle prime regole del vivere sociale si accompagna ad una progressiva partecipazione dei genitori alla vita dell'asilo nido e alla costruzione di relazioni di fiducia e conoscenze, di una crescente consapevole responsabilità nei confronti del gruppo e del ruolo di genitore, frutto di un'attenta progettazione pensata e costruita dall'equipe educativa.

3. Il ruolo sempre più significativo dell'alleanza educativa tra genitori ed educatrici contribuisce alla costruzione di un contesto in cui la partecipazione delle famiglie assume i significati della collaborazione, cura, disponibilità, reciprocità frutto del riconoscimento del proprio ruolo genitoriale nei confronti del proprio figlio/a all'interno di un gruppo di adulti e minori con tutti i valori e i vantaggi che ne derivano.

4. La progettazione educativa si avvale e si arricchisce di tale partecipazione che prevede momenti di incontro individuale e collettivi, formativi anche con professionisti dell'età evolutiva esterni al nido o all'interno di progetti di collaborazione.

Art. 19 - L'Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori delle bambine e dei bambini ammessi.

2. Viene convocata almeno due volte l'anno, quale momento di conoscenza e di confronto sull'attività educativa e per rilevare eventuali proposte finalizzate al miglioramento del benessere delle bambine e dei bambini, da inoltrare al Comitato di Gestione, e più precisamente:

- all'inizio dell'anno scolastico, per la presentazione da parte delle educatrici del programma e l'illustrazione dell'organizzazione interna del nido e dell'organizzazione complessiva del Servizio;
- alla fine dell'anno scolastico, per il consuntivo e la verifica delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo.

3. Alle assemblee dei genitori partecipa tutto il personale scolastico e uno "Specialista socio-educativo" della Settore competente.

4. L'assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. L'assemblea può inoltre essere convocata:

- su richiesta del personale educativo;
- su richiesta di almeno 1/3 dei genitori.

Possono essere convocate anche assemblee di singole sezioni su problematiche specifiche.

TITOLO V PERSONALE SCOLASTICO

Art. 20 - Il Personale scolastico: organizzazione e funzioni

1. A ciascun nido d'infanzia è assegnato personale educativo e ausiliario, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia (nazionali e regionali) e, comunque, tale da assicurare il regolare funzionamento del servizio.

2. Il personale deve possedere i requisiti richiesti per le funzioni ad esso attribuite e svolge, per quanto di rispettiva competenza, attività pedagogico-didattica, assistenza igienico-sanitaria, mansioni relative alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla manutenzione degli effetti personali e guardaroba ed al riordino e pulizia dei locali.

3. Il personale educativo del nido d'infanzia elabora la progettazione educativa comprendente: obiettivi, metodologie, verifiche, valutazione e documentazione delle attività. Il progetto educativo viene attuato in collaborazione con gli Specialisti socio-educativi.

4. Il principio della collegialità e della collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi condivisi tra gli operatori costituisce il fondamento dell'organizzazione del servizio; pertanto, tutto il personale dei nidi d'infanzia è tenuto ad affrontare i problemi dell'istituzione in cui opera, unitamente agli organismi di gestione sociale e agli organismi tecnico-pedagogici del soggetto gestore.

Art. 21 - Il coordinatore pedagogico

1. Lo Specialista socio-educativo/coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli previsti dalla normativa statale e regionale vigente, la cui funzione deve essere garantita all'interno dei servizi educativi, cura e sostiene il funzionamento dell'equipe educativa, promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori, insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione delle bambine e dei bambini.

2. Lo Specialista socio-educativo/coordinatore pedagogico ha la responsabilità della ricerca e

dell'innovazione, elementi che approfondiscono e aggiornano i valori fondanti il progetto educativo ed ha il compito di elaborare gli indirizzi e le scelte educative quotidiane dei nidi.

3. Lo Specialista socio-educativo/coordinatore pedagogico svolge funzioni di connessione culturale e pedagogica tra le molteplici istanze del progetto educativo a livello locale, promuove e qualifica la partecipazione educativa insieme ai Comitati di Gestione e ad altre risorse del sistema scolastico e territoriale.

Art. 22 - Il Personale Educativo

1. Gli educatori sono operatori che possiedono idonee conoscenze socio-psico-pedagogiche, atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni delle bambine e dei bambini.

2. Si tratta di personale qualificato, in possesso dei titoli previsti dalla normativa statale e regionale vigente, che esplica l'attività educativa e formativa con competenza professionale specifica.

3. L'alta qualità prevista per lo svolgimento del lavoro educativo, implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia", di concerto con il coordinamento pedagogico.

4. L'educatore esprime professionalità e competenza in rapporto:

Alle famiglie

- nel curare gli incontri con le famiglie delle bambine e dei bambini a livello individuale, di gruppo o di sezione;
- nel favorire con la famiglia un dialogo continuo e costante per assicurare continuità al processo formativo in atto;
- nell'accoglienza e relazione quotidiana con la bambina o con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano della bambina o del bambino;
- nell'avvertire tempestivamente i genitori in caso di indisposizione o incidente della bambina o del bambino.

Alle bambine e ai bambini

- nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- nelle attività abituali di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;
- nel compilare schede di osservazione relative al comportamento delle bambine e dei bambini ed ai suoi progressi;
- nella ideazione e realizzazione di progetti e unità didattiche che partano dalle esigenze delle bambine e dei bambini e siano capaci di innovarsi sulla base di una costante verifica.

All'ambiente

- nella cura educativa e didattica, predisponendo le migliori condizioni affinché le bambine e i bambini vivano esperienze formative e di qualità;
- nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e ludici;
- nella cura e conservazione dei beni materiali e delle attrezzature costituenti il patrimonio del nido.

5. Gli Educatori osservano un orario che possa garantire, anche con situazioni di compresenza, la migliore qualità del Servizio.

Art. 23 - Le Assistenti e gli Assistenti socio-educativi

1. Le Assistenti e gli Assistenti collaborano con il Personale educativo, partecipano all'attività complessiva del nido d'infanzia e fanno parte del Gruppo di lavoro della struttura.

2. In particolare svolgono le seguenti attività:

- conservazione degli alimenti;
- preparazione dei pasti, qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica, in conformità ai menù approvati dal Servizio competente dell'ASL-AL, sia per quanto riguarda la tabella merceologica che le relative grammature;
- distribuzione dei pasti, con particolare riguardo alle temperature, qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica;
- adempimenti relativi alle "Procedure di Autocontrollo HACCP";
- pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e degli spazi esterni dell'asilo nido;
- pulizia e riordino delle attrezzature scolastiche e dei giochi, sia interni che esterni e di cucina qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica;
- operazioni di disinfezione e sanificazione;
- operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti;
- operazioni di lavanderia e guardaroba;
- compilazione richieste, ordinativi mensili di pulizia e vari;
- presa in carico e registrazione di materiali di pulizia e vari.

Adempimenti relativi a compilazioni richieste, ordinativi, prese in carico e registrazioni dei generi alimentari qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica.

TITOLO VI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Art. 24 - La formazione

1. La formazione professionale si caratterizza come processo teso alla costruzione di consapevolezza dei modi e dei significati dell'educazione, dei nodi qualificanti il progetto educativo e di competenze specifiche dei diversi ruoli professionali.

2. La formazione e l'aggiornamento si pongono infatti come obiettivo l'analisi e la comprensione della complessità "dell'azione educativa".

3. Il gruppo di lavoro è un indispensabile momento di confronto e di elaborazione: la risultante è la definizione di una "identità professionale" del personale che si costruisce attraverso l'integrazione di diversi saperi nel costante esercizio di ascolto di quanto portato dalle bambine e dai bambini e dalle loro famiglie.

4. La formazione permanente è un diritto-dovere del singolo operatore e del gruppo, previsto e considerato nell'orario di lavoro e organizzato collegialmente nei suoi contenuti, nelle sue forme e nelle modalità di partecipazione delle singole persone.

5. Si sviluppa prioritariamente nell'azione quotidiana all'interno delle istituzioni attraverso le pratiche riflessive dell'osservazione e della documentazione e trova nell'aggiornamento periodico l'occasione privilegiata di approfondimento e condivisione.

6. La formazione professionale si sviluppa in modo sinergico tra gli aggiornamenti della singola struttura di nido, il piano di formazione del sistema dei servizi educativi, le occasioni formative e culturali locali, nazionali e internazionali su tematiche specifiche.

TITOLO VII ISCRIZIONI

Art. 25 - Le iscrizioni

1. Annualmente il Settore del Servizio, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, la tipologia del servizio reso e le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

2. L'apertura delle iscrizioni viene comunicata a tutta l'utenza potenziale, mediante adeguata informazione sui mass media e con avviso pubblicato sul sito internet del Comune.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata online, entro i termini stabiliti, dal genitore mediante compilazione dell'apposito modulo contenente dichiarazioni con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i, valide alla data della domanda stessa.

4. Le eventuali domande presentate oltre i termini stabiliti, non saranno inserite nella/e graduatoria/e, ma in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della/e graduatoria/e.

Art. 26 - Riserva posti

1. Ai casi particolari aventi carattere di massima necessità ed urgenza, su specifica segnalazione dei Servizi Sociali (CISSACA), sono riservati, tramite protocollo d'intesa, un numero di posti pari al 3% oltre alla disponibilità dei posti e solo per questi è consentito l'inserimento in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Nella nota d'invio del CISSACA deve essere dichiarata l'assoluta eccezionalità del caso in oggetto, l'indifferibilità dell'accesso al servizio ed il relativo impegno al pagamento della retta.

Art. 27 - I criteri di ammissione e le graduatorie

1. Hanno diritto all'ammissione e alla frequenza ai nidi d'infanzia tutte le bambine e tutti i bambini residenti nel Comune di Alessandria di età compresa tra i tre mesi, compiuti entro il 1° settembre dell'anno in cui viene avanzata la richiesta, e i 3 anni d'età da compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Sulla base delle domande di iscrizione presentate e al fine dell'assegnazione dei posti viene stilata dagli Uffici del Settore competente una graduatoria di priorità di ammissione definita sulla base di criteri pubblici, preventivamente comunicati alle famiglie richiedenti.

3. I criteri sono finalizzati alla valutazione del maggior bisogno sociale ed educativo della bambina o del bambino e della famiglia e pertanto prendono in esame la situazione complessiva del nucleo

- famigliare (lavoro, composizione familiare, salute, situazione di disagio...).
4. Le bambine ed i bambini ammessi hanno garantito il diritto di frequenza fino al termine dell'intero ciclo del nido, previa la procedura della Riconferma.
 5. Le bambine ed i bambini con disabilità debitamente certificata dai Servizi competenti dell'A.S.L.-AL (Legge n. 104/92), hanno diritto all'inserimento fino alla copertura dei posti disponibili (n. 1 per sezione). Questo al fine di favorire gli interventi assistenziali e riabilitativi, con un'attività sinergica sia di tipo educativo che di tipo sociale.
 6. Le bambine ed i bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale) in base agli artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'Interno del 13.11.2000, hanno diritto a prescindere dall'attribuzione dei punteggi.
 7. Il genitore nel presentare la domanda può esprimere una sola preferenza tra i nidi d'infanzia
 8. Le graduatorie sono suddivise in gruppi omogenei in base all'età delle bambine e dei bambini iscritti:
 - da 3 mesi ad 11 mesi = lattanti;
 - da 12 mesi a 24 mesi = semidivezzi;
 - da 25 mesi a 36 mesi = divezzi.
 9. L'utente, che non sia stato contattato per la scelta indicata, a seconda della disponibilità dei posti e della posizione in graduatoria verrà contattato **per una sola volta**, esclusivamente tramite e-mail o comunicazione telefonica, per l'assegnazione del posto nido tra i servizi disponibili.
 10. La rinuncia scritta al posto proposto determina **decadenza dalla graduatoria** tranne quando:
 - la residenza della bambina o del bambino è in città ed il posto proposto risulta nel sobborgo ove si trova un nido funzionante;
 - la residenza della bambina o del bambino è nel sobborgo ove si trova un nido funzionante ed il posto proposto risulta città.
 11. Le domande di cittadini non residenti nel Comune di Alessandria possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti e che sia stata sottoscritta apposita Convenzione con il Comune di appartenenza al fine di provvedere alla compartecipazione dei costi.
 - 11-bis. In assenza di Convenzione, ricorrendo la fattispecie di cui al comma 11, si applicano le tariffe massime previste dall'apposito provvedimento.
 12. Esaurite le graduatorie e le domande pervenute fuori termine i posti eventualmente non assegnati potranno, con opportuna convenzione, essere messi a disposizione a favore di altri Comuni limitrofi per il potenziamento posti nido previsto dal FSC.

13. Posti assegnati di diritto:

- bambine e bambini con disabilità certificata dai servizi competenti;
- bambine e bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale);

Come meglio indicato nella seguente tabella:

| assegnazione posti di diritto | |
|--|-------------------|
| Bambine o bambini residenti nel Comune di Alessandria con disabilità debitamente certificata dai Servizi competenti dell'A.S.L.-AL (Legge n. 104/92), fino alla copertura dei posti disponibili (n. 1 per sezione) | DI DIRITTO |
| Bambine o bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale) in base agli artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'Interno del 13.11.2000 | DI DIRITTO |

14. Le graduatorie sono compilate secondo i seguenti criteri:

- punteggi carico familiare;
- punteggi situazione occupazionale o di studio di ciascun genitore;
- punteggi organizzazione orario del lavoro e/o studio di ciascun genitore;
- altri criteri;

I punteggi per i criteri b) e c) vengono attribuiti esclusivamente se allegata la documentazione comprovante le dichiarazioni rese (es. contratto di lavoro), tramite l'assegnazione di punteggi, come di seguito riportato:

Attribuzione dei punteggi

| a) Punteggi carico familiare | |
|---|-----------------|
| Nucleo mono-parentale: - bambina o bambino riconosciuti da un solo genitore; - bambina o bambino orfani di un genitore; - unico genitore esercente la responsabilità genitoriale; - presenza di provvedimento di cui all'art. 333 del Codice Civile o di dichiarazione e/o accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali circa la mancata assistenza e/o l'abbandono della bambina o del bambino da parte di un genitore in termini di rapporti economici ed affettivi, se del caso, supportati da idonea documentazione, hanno inoltre diritto al raddoppio del punteggio di cui ai successivi punti b) e c) | PUNTI 5 |
| Presenza di un genitore con disabilità avente certificazione invalidità pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), ha inoltre diritto al punteggio di cui ai successivi punti b) e d)* | PUNTI 5 |
| Presenza di un genitore con disabilità avente certificazione invalidità superiore al 65% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche) | PUNTI 3 |
| Presenza di fratelli o sorelle frequentanti un asilo nido comunale e per i quali è stata presentata domanda di riconferma per l'anno scolastico immediatamente | PUNTI 10 |

| | |
|--|-----------------|
| successivo o per i quali si richiede l'iscrizione per fratelli gemelli | |
| Presenza in famiglia di altra/o figlia/o fino a 10 anni di età <i>(al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)</i> | PUNTI 5 |
| Presenza in famiglia di altra/o figlia/o superiore a 10 anni di età e inferiore a 18 anni <i>(al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)</i> | PUNTI 3 |
| Presenza nella famiglia di bambine e/o bambini o genitori disabili con riconoscimento dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, il cui fruitore delle misure di agevolazione risulta essere il genitore della bambina o del bambino a favore del quale si presenta domanda di iscrizione (comprovata da idonea documentazione) | PUNTI 5 |
| Attesa di fratello/sorella comprovata da idonea documentazione | PUNTI 3 |
| b) Punteggi per posizione lavorativa di ciascun genitore (nel caso di più attività lavorative si considera l'attività prevalente) | |
| Genitori disoccupati che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche) | PUNTI 5 |
| Lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi, precari (con contratto di lavoro inferiore a 6 mesi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di iscrizione), studenti (regolarmente iscritti) | PUNTI 15 |
| c) Punteggi per orario di lavoro settimanale di ciascun genitore (nel caso di più attività lavorative si considera la somma dei punteggi fino al massimo previsto di 5 punti) | |
| Part time fino a 20 ore | PUNTI 2 |
| Full time da 21 a 36 ore | PUNTI 3 |
| Full time oltre 36 ore o lavoratore autonomo | PUNTI 4 |
| Turnisti su tre turni | PUNTI 5 |
| d) Altri criteri | |
| * Entrambi i genitori lavoratori o lavoratore di una famiglia monoparentale (precari, dipendenti, parasubordinati, autonomi) o studenti (regolarmente iscritti) | PUNTI 10 |
| Domanda presente in lista di attesa nella graduatoria dell'anno precedente | PUNTI 5 |

15. A parità di punteggio viene data priorità al richiedente con reddito ISEE inferiore, riferito alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

15-bis. A parità di punteggio in assenza di attestazione ISEE, viene data priorità utilizzando il numero di protocollo della domanda di iscrizione.

16. Il Sindaco può procedere alla sostituzione delle bambine e dei bambini rinunciatari con bambine e bambini appartenenti ad un nucleo familiare in cui si sia verificato un comprovato caso di eccezionale gravità, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno nelle liste di attesa nonché a prescindere dalla attribuzione dei punteggi di cui al presente articolo, ma in coerenza con i principi ispiratori del regolamento.

Art. 28 - La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa

1. Le domande di iscrizione al Servizio di nido d'infanzia comunale sono istruite dagli Uffici del Settore competente.
2. La valutazione di ciascuna domanda, effettuata sulla base della documentazione allegata, determina l'attribuzione del punteggio ed il relativo inserimento nella graduatoria provvisoria di nido.
3. Il Settore competente approva le graduatorie con apposito provvedimento, che viene pubblicato sul sito internet del Comune.
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie un genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale può presentare ricorso al Settore competente, se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.
5. In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, il Settore competente approva le graduatorie definitive.
6. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, è collocata in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della graduatoria.

Art. 29 - I controlli

1. Durante la raccolta delle domande di nido d'infanzia si procederà ad effettuare controlli a campione, secondo un criterio di casualità, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i..
2. I controlli riguarderanno una percentuale minima del 10% delle domande. I controlli saranno effettuati, compatibilmente con i tempi di risposta e i termini del procedimento di valutazione delle domande, tramite richiesta inoltrata direttamente agli enti detentori dei dati o in alternativa tramite richiesta diretta alle famiglie.
3. Tali controlli dovranno essere ultimati entro la pubblicazione dei punteggi, onde permettere alle famiglie di presentare richiesta di riesame sul punteggio assegnato o completare la documentazione richiesta.
4. Nel caso di riscontrata incongruenza tra quanto dichiarato e quanto documentato sarà cura del Responsabile del Settore procedere ai sensi di legge.